

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1967

Norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si apporta una integrazione numerica al ruolo della carriera di concetto amministrativo-contabile dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali e si dettano norme per la attribuzione dei posti portati in aumento a quegli impiegati della carriera esecutiva i quali da tempo svolgono lodevolmente le mansioni proprie della suddetta carriera di concetto.

È da premettere che l'attuale dotazione organica del ruolo di cui si parla — ruolo istituito con legge 19 luglio 1962, n. 959 — comprende 326 posti distribuiti nelle varie qualifiche, con coefficienti di stipendio dall'ex 202 all'ex 500. Se si tiene conto che agli appartenenti al suddetto ruolo debbono essere affidati tutti i compiti relativi ai servizi di segreteria, di contabilità e di economato e che l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha alle sue dipendenze circa 12.000 unità delle varie carriere, distribuite con una media superiore alle 100 unità nei 92 uffici tecnici erariali, nell'ufficio

circondariale di Pordenone, in quello del calcolo delle aree del nuovo catasto e presso la Direzione generale, risulta evidente che l'attuale numero di posti è insufficiente ad assicurare il regolare svolgimento dei suddetti servizi.

L'allegato disegno di legge prevede un organico complessivo di 550 unità con una integrazione di 224 posti distribuiti nelle varie qualifiche, lasciando inalterate le attuali percentuali di incidenza. Tale integrazione, però, non realizza un aumento dell'organico complessivo della suddetta Amministrazione, poichè, considerato che i posti portati in aumento sono riservati a qualificati impiegati della carriera esecutiva che di fatto svolgono le mansioni della carriera amministrativo-contabile, il disegno di legge prevede una pari riduzione dell'organico della carriera esecutiva.

L'articolo 1 dispone, perciò, la sostituzione del quadro 10 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, con quello di pari numero annesso all'unito disegno di legge nonchè

la riduzione dell'organico della carriera esecutiva per le qualifiche di primo assistente e primo disegnatore e di assistente e disegnatore, di un numero di posti uguale a quello portato in aumento nella carriera di concetto amministrativo-contabile.

Il disposto dell'articolo 2 determina che i posti portati in aumento nella dotazione organica vengono, nella prima attuazione della legge, conferiti a domanda agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva della stessa Amministrazione da almeno 10 anni, in possesso del diploma di istituto secondario di istruzione di secondo grado, o dei requisiti di cui all'articolo 173 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di « ottimo » ed abbiano svolto per almeno cinque anni, con carattere di continuità le mansioni proprie della carriera di concetto.

Tale norma, oltre che dettata dall'obiettivo preminente interesse dell'Amministrazione, la quale ha necessità di avvalersi al più presto, per lo svolgimento dei compiti precipi della carriera, dell'opera di qualificati elementi già con profitto utilizzati in tali mansioni, e un doveroso riconoscimento per quegli impiegati i quali da maggior tempo hanno esplicitato con impegno e capacità i servizi di segreteria, di contabilità e di economato e che, per preoccupazione di un possibile danno economico, non ritengono di chiedere l'inquadramento nella carriera di concetto, a norma del citato articolo 20 della legge n. 959.

L'articolo 3 dell'unito disegno di legge dispone poi che il collocamento suddetto è disposto nella qualifica iniziale in base ad una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione secondo i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio;
- b) durata delle mansioni proprie della carriera amministrativo-contabile;
- c) giudizi contenuti nei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio;
- d) esito di un esame consistente in un colloquio avente per oggetto le mansioni della suddetta carriera.

Ciò in analogia, ma secondo una formulazione più precisa, alla norma del precedente inquadramento.

L'articolo 4, poi, consente che, agli effetti della progressione nelle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, il personale inquadrato in virtù delle norme di cui al disegno di legge conservi per due terzi e per non oltre quattro anni l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza. La stessa anzianità è valevole, invece, per intero, ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario, di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Questa ultima norma, la quale costituisce un giusto riconoscimento per i destinatari del beneficio, non è, d'altra parte, di pregiudizio alle legittime aspettative di diritto del personale già inquadrato nella carriera, poiché il comma successivo prevede che gli impiegati inquadrati a norma dell'allegato disegno di legge potranno essere ammessi al concorso ed all'esame di cui sopra soltanto quando avranno maturato la anzianità richiesta per il concorso e l'esame stesso tutti gli appartenenti allo stesso ruolo inquadrati ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 959.

Nell'attuazione delle norme contenute nell'unito disegno di legge non si verifica alcun aggravio di spesa, in quanto, come si è detto, non muta il numero complessivo dell'organico dell'Amministrazione interessata e l'inquadramento è disposto solo nella qualifica iniziale della carriera di concetto. Esistono, tuttavia, oneri derivanti dal più favorevole sviluppo della carriera di concetto; ad essi, calcolati in lire 65 milioni per l'anno finanziario 1967 ed in lire 115 milioni per l'anno finanziario 1968 e successivi, si farà fronte, come stabilito con l'articolo 5, con la riduzione dei capitoli 1292 e 1293 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di lire 40 milioni e di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1967 e di lire 75 milioni e di lire 40 milioni per l'anno finanziario 1968 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quadro n. 10 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, per la parte concernente il ruolo del personale amministrativo-contabile della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, è sostituito dal quadro di pari numero annesso alla presente legge.

Nel quadro n. 15 annesso alla legge indicata al precedente comma il numero dei posti di primi assistenti e primi disegnatori e di assistenti e disegnatori è ridotto da 3.500 a 3.276.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nel ruolo del personale amministrativo-contabile del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferiti, a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione da almeno dieci anni, provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di « ottimo » ed abbiano svolto per almeno cinque anni con carattere di continuità le mansioni proprie della suddetta carriera di concetto.

Art. 3.

Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente articolo, gli interessati debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento è disposto nella qualifica iniziale in base ad una graduatoria di meri-

to formata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto del titolo di studio, della durata di espletamento delle mansioni proprie della carriera amministrativo-contabile quale risulta dai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, dei giudizi contenuti nei rapporti stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio avente per oggetto le mansioni della suddetta carriera.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe assolve le funzioni di segretario.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Agli effetti della progressione nelle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario il personale inquadrato a norma della presente legge conserva, per due terzi e per non oltre quattro anni, l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

La stessa anzianità di servizio è valutabile per intero ai fini dell'ammissione al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale, peraltro, potrà essere ammesso al concorso ed all'esame di cui al comma precedente soltanto quando avrà maturato l'anzianità richiesta per essere ammesso al concorso e all'esame stesso, il personale già inquadrato nel ruolo ai

sensi dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge e valutato in lire 65 milioni per l'anno finanziario 1967 ed in lire 115 milioni per l'anno finanziario 1968 e successivi, sarà fatto fronte con la riduzione dei capitoli 1292 e 1293 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di lire 40 milioni e di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1967, e di lire 75 milioni e di lire 40 milioni dei corrispondenti capitoli per l'anno finanziario 1968 e successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

QUADRO N. 10

Carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Coeff. di stipendio	Qualifica	N. dei posti
500	Segretari capi	14
402	Segretari principali	60
325	Primi segretari	100
271	Segretari	} 376
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		550